Articolo 1

# Campo d'applicazione

[1] La presente ordinanza stabilisce:
a. le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende assoggettate all'approvazione dei piani e al permesso d'esercizio (art. 7 e 8 della legge);
b. la procedura d'assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni speciali;
c. la procedura d'approvazione dei piani e del permesso d'esercizio.

[2] La procedura d'approvazione dei piani s'applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali:
a. segherie;
b. aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti;
c. aziende di produzione chimico-tecnica;
d. aziende per il taglio di pietre;
e. aziende che fabbricano prodotti in calcestruzzo;
f. fonderie per ferro, acciaio ed altri metalli;
g. aziende per il trattamento di acque luride;
h. aziende per la lavorazione del ferro;
i. aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione;
k. imprese d'impregnazione del legno;
l. aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell'allegato 1.1 dell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
m. aziende che utilizzano microrganismi dei gruppi 3 o 4 secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
n. aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell'aria differisce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento;
o. aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

[3] La procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio si estende alle parti di aziende e agli impianti a carattere industriale o alle aziende che rientrano nelle categorie menzionate al capoverso 2, come anche alle parti d'aziende e agli impianti direttamente connessi sul piano della costruzione o su quello materiale.

## Capoverso 1

L'approvazione dei piani è un mezzo estremamente efficace nel campo della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in quanto permette di ottenere la massima efficacia con il minimo dispendio. Infatti, una volta portata a termine una costruzione, le eventuali modifiche a posteriori volte alla protezione delle maestranze possono essere realizzate in generale solo con grande impiego di lavoro e di mezzi.
L'OLL 4 contiene le disposizioni sulle

- esigenze specifiche di carattere materiale che devono essere soddisfatte per l'approvazione dei piani inerenti alle costruzioni, nuove o da ristrutturare,
- aziende industriali in generale e la procedura di assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali,
- procedure di approvazione dei piani e di permesso d'esercizio.

Accanto alle esigenze specifiche di cui all'OLL 4, nella procedura d'approvazione dei piani bisognerà tener conto delle prescrizioni generali dell'OPI e dell'OLL 3, nella misura in cui le stesse sono rilevanti per la costruzione e per le attrezzature delle aziende. A seconda dei casi, si dovranno rispettare le disposizioni di altre normative, ad esempio della legge sui prodotti chimici (LPChim), legge sugli esplosivi (LEspl).

## Capoverso 2

L'articolo 7 della legge sul lavoro prescrive che la costruzione o la ristrutturazione di aziende industriali sia sottoposta alla procedura di approvazione dei piani. Nell'articolo 8, il Consiglio federale ha dichiarato applicabile l'articolo 7 anche alle aziende non industriali comportanti pericoli notevoli.

Nella definizione delle aziende comportanti pericoli notevoli d'esercizio - sottoposte alla procedura di approvazione dei piani - si è fatto riferimento ai pericoli nel senso della sicurezza sul lavoro (prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali) e non ai rischi nel senso della protezione della salute in generale. Le diverse categorie di aziende assoggettate all'approvazione dei piani sono state selezionate secondo i seguenti criteri:

a) aziende che, conformemente alla tariffa dei premi dell'INSAI presentano un tasso di premio superiore al 20 ‰ e, di conseguenza, si situano nettamente al disopra della media, pari al 10 ‰;
b) aziende per le quali, pur situandosi al disotto del 20 ‰, un solo evento può avere conseguenze estremamente gravi.
c) Sotto a) e b) sono state prese in considerazione solo quelle categorie di aziende per le quali è possibile ridurre i rischi mediante misure costruttive o tecniche - cioè nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani. Per le aziende di depurazione delle acque, è stato determinante il fatto che era possibile influire in maniera determinante sul rischio grazie ad una disposizione opportuna allo stadio di progetto, mentre migliorie a posteriori sarebbero state difficilmente realizzabili.

Le aziende non industriali assoggettate all'approvazione dei piani sono:

**Le segherie** (cpv. 2 lett. a) sono aziende che trasformano il legno greggio in tavolame o legna da ardere sottoponendolo, in alcuni casi, a lavorazioni successive.

**Le aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti** (cpv.2 lett. b) sono aziende che raccolgono, riciclano, trattano o eliminano i rifiuti, i rifiuti speciali e i rifiuti industriali, comprese le aziende di smontaggio e di riciclaggio di veicoli, le fabbriche d'incenerimento di rifiuti, le stazioni di trasbordo e di separazione di rifiuti.

**Le aziende di produzione chimico-tecnica** (cpv. 2 lett. c) sono aziende che producono elementi o prodotti chimici, prodotti farmaceutici o cosmetici, saponi, detergenti, gas tecnici, accumulatori, lacche o coloranti, bitume, cere, ecc. oppure trasformano questi prodotti in altri prodotti.

**Le aziende per il taglio delle pietre** (cpv. 2 lett. d) sono aziende che lavorano la pietra naturale mediante attrezzature fisse quali seghe, molatrici, lucidatrici.

**Le aziende del calcestruzzo** (cpv. 2 lett. e) sono aziende che fabbricano manufatti di cemento destinati all'edilizia, cemento polimerizzato o fibrocemento.

**Le fonderie per ferro, acciaio ed altri metalli** (cpv. 2 lett. f) sono aziende che formano per fusione elementi di ferro, acciaio o di metalli non ferrosi.

**Le aziende per il trattamento delle acque luride** (cpv. 2 lett. g) sono aziende che depurano le acque di rifiuto sottoponendole a diverse fasi di trattamento (meccanico, chimico o biologico).

**Le aziende per la lavorazione del ferro** (cpv. 2 lett. h) sono aziende che piegano i tondini delle armature per il cemento armato.

**Le aziende per il trattamento di superfici quali le zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione** (cpv. 2 lett. i).

**Le imprese di impregnazione del legno** (cpv. 2 lett. k) sono imprese che impregnano il legno non ancora in opera.

**Le aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell'allegato 1.1 dell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti** (cpv. 2 lett. l).
Esempi di quantitativi soglia fissati nell'ordinanza sugli incidenti rilevanti:

- Benzina (normale, super): 200 t (secondo la lista delle eccezioni)
- Metano, gas naturale, propano, butano: 20 t
- Liquidi infiammabili con punto di infiammabilità ≤ 55 °C: 20 t

**Le aziende che manipolano microrganismi dei gruppi 3 e 4 nel senso dell'ordinanza del 25 agosto 1999 concernente la protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi** (cpv. 2 lett. m). sono aziende che impiegano questi microrganismi a scopo di ricerca, di sviluppo o di produzione. Fanno parte di queste aziende anche i laboratori di diagnosi microbiologica i quali, per accertare la presenza di detti microrganismi, ricorrono a metodiche basate sulla proliferazione degli stessi. Microrganismi del gruppo 3 sono, ad esempio, gli agenti patogeni della tubercolosi, del carbonchio, dell'AIDS o di una determinata forma di malaria. Microrganismi del gruppo 4 sono, ad esempio, il virus dell'ebola o l'agente patogeno del vaiolo.

**Le aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell'aria differisce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento** (cpv. 2 lett. n). La riduzione del tasso di ossigeno nell'aria ambiente è una misura di protezione anti incendio sempre più applicata da alcune aziende/in alcuni settori di attività specializzate, in particolare per l'immagazzinamento. Così, secondo il tipo di materiale immagazzinato, il tasso di ossigeno normale (21% nell'aria) può essere abbassato tra il 17% e il 13%, in modo da poter evitare qualsiasi inizio d'incendio. Ora, qualsiasi lavoro svolto in un'atmosfera ridotta d'ossigeno può portare pregiudizio alla salute dei lavoratori che vi soggiornano. A questo proposito, l'indicazione della CFSL «Guida alla sicurezza sul lavoro» indica che il tenore in ossigeno nell'aria inalata deve situarsi normalmente tra 19 e 21 vol.% e in nessun caso deve scendere al di sotto del 18%.

**Le aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 numeri 1, 2 o 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali** (cpv. 2 lett. o) sono delle aziende che utilizzano dei sistemi di lavoro e delle installazioni complesse quali delle linee d'imbal-

laggio e di riempimento, dei sistemi di trasporto combinati, degli scaffali palettizzati in altezza con dei carrelli elevatori appropriati. Questi equipaggiamenti di lavoro esigono delle conoscenze tecniche concernente i loro specifici elementi e delle conoscenze particolari relative alla procedura di produzione, così come ai dispositivi di comando e di regolazione.

## Capoverso 3

La procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio si estende alle aziende o alle singole parti di aziende che hanno un carattere industriale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LL o che possono rientrare nelle categorie menzionate all'articolo 1 capoverso 2 OLL 4 (definite in seguito aziende/parti di aziende AP).
La delimitazione delle parti di aziende AP viene definita in genere dall'involucro esterno delle costruzioni. La delimitazione può però essere definita a livello di piano e, in casi particolari, anche all'interno di uno stesso piano a condizione che le parti siano chiaramente differenziabili l'una dall'altra nello spazio e, in ogni caso, strutturalmente.
La procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio deve essere sempre eseguita:

- per la costruzione e la trasformazione di aziende AP, fatta eccezione delle modifiche di modesta entità
- per la costruzione e la trasformazione di aziende per le quali si presume che possano svilupparsi in tempi relativamente vicini in aziende AP
- per l'intero complesso industriale o artigianale quando, accanto alla parte AP, vi sia una piccola parte non AP
- per le attrezzature (ad es. allestimento di depositi, stazioni ad aria compressa, montacarichi per il trasporto di merci, caldaie termiche, impianti di trasporto) connesse ad una parte di azienda AP ed a questa indispensabili, anche se installate in un edificio adibito prevalentemente ad attività non industriali
- per gli spogliatoi ed i locali di soggiorno di una parte di azienda AP ubicati all'esterno dell'area della stessa.

Nel caso di ampliamenti, la procedura di approvazione dei piani si applica alla parte da costruire. La parte di edificio esistente sarà inclusa nella procedura solo nella misura in cui risulti modificata dalla nuova costruzione (ad esempio, riduzione della superficie vetrata, abolizione o prolungamento delle vie d'evacuazione all'aperto, aumento dei rischi d'esercizio). Questi aspetti devono essere inclusi in ogni caso nell'approvazione dei piani.